

ALLEGATO " "

S T A T U T O

della Associazione

"Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione
e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - ASSOCIATI

Articolo 1

Tra la "RAI - Radiotelevisione Italiana - Società per Azioni" e
la "Università degli Studi di Perugia" è costituita
un'Associazione avente la denominazione di

"CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI

PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN

GIORNALISMO RADIO - TELEVISIVO"

L'Associazione non ha finalità di lucro e non consegue fini
economici.

Scopo esclusivo ed istituzionale è quello di promuovere e favorire
l'accesso di giovani meritevoli alla professione di Giornalista
RadioTelevisivo.

Per la realizzazione dello scopo anzidetto sono considerate
essenziali le seguenti attività che ne costituiscono l'oggetto
principale:

#p#

a)- creazione e conduzione diretta di una scuola per la preparazione e formazione in giornalismo radiotelevisivo organizzata secondo i criteri gestionali indicati nel successivo articolo 5 (cinque), nel rispetto del vigente Quadro di Indirizzi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e ss.mm.ii.;

b)- istituzione di borse di studio;

c)- promozione di dibattiti, congressi, conferenze, seminari ed ogni altra attività volta a divulgare tra i giovani la conoscenza della professione di Giornalista radiotelevisivo;

d)- adesione ad iniziative di terzi, le quali abbiano le medesime finalità.

Quali attività accessorie poste in essere in diretta connessione con lo scopo istituzionale e/o quale strumento di finanziamento dello stesso, l'Associazione potrà anche svolgere le seguenti attività integrative:

e)- istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnicoprofessionale anche a distanza per i giornalisti professionisti e pubblicisti;

f)- effettuazione di ricerche e consulenze sui temi dell'informazione;

g)- promozione di iniziative editoriali, scritte ed audiovisuali;

h)- promozione ed attuazione di qualsiasi iniziativa che sia

#p#

connessa o funzionale allo scopo.

L'Associazione tiene una contabilità separata al fine di distinguere gli elementi relativi all'attività istituzionale da quelli relativi alle attività accessorie.

Resta in ogni caso esclusa la tutela, diretta od indiretta, di qualsiasi interesse economico degli associati sia durante la vita dell'Associazione sia al momento di scioglimento del rapporto associativo nei confronti di un associato, sia in caso di scioglimento dell'intera Associazione.

Articolo 2

Gli associati si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

A)- Sono soci FONDATORI

- la RAI e l'Università di Perugia -

B)- Sono soci ORDINARI:

- la FONDAZIONE ORINTIA CARLETTI BONUCCI con sede in Perugia, Via Baldeschi n.2;

- il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (da qui in avanti denominato CNOG)

- la REGIONE DELL'UMBRIA

#p#

- la FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA SPA
- il COMUNE DI PERUGIA
- la PROVINCIA DI PERUGIA

Appartengono, altresì, alla categoria dei soci Ordinari tutti gli altri soggetti, comprese persone fisiche, Enti pubblici o privati, persone Giuridiche ed associazioni ai quali l'Assemblea attribuisca tale qualifica;

C)- Sono soci ONORARI tutti i soggetti, compresi Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche ai quali l'Assemblea attribuisca tale qualifica.

Pur nell'uniformità della modalità di ammissione e del conseguimento delle finalità dell'Associazione, l'effettività del rapporto associativo si attua con modalità diverse che qualificano le tre categorie degli associati.

Più precisamente:

1)- l'Università degli Studi di Perugia non è tenuta ad alcun versamento di contributi in denaro, in quanto la partecipazione all'Associazione si attua con la messa a disposizione della stessa del proprio apparato didattico-scientifico e dei necessari servizi amministrativi e logistici.

2)- la Fondazione Orintia Carletti Bonucci non è tenuta ad alcun versamento di contributi in denaro, in quanto la partecipazione

##

dell'Associazione si attua con la messa a disposizione, gratuita, a favore della stessa, degli immobili in Perugia, Località Ponte Felcino, ove è esercitata l'attività dell'Associazione.

3)- Il CNOG non è tenuto ad alcun versamento di contributi in denaro in quanto Ente che provvede al riconoscimento della Scuola di giornalismo;

4)- la RAI e gli altri soci sono tenuti a versamenti in denaro od altre prestazioni in natura per ripianare volontariamente il deficit di gestione programmato.

AI SOCI ORDINARI potranno inoltre essere richiesti eventuali contributi straordinari, ma non contributi in denaro a carico dell'Università degli Studi di Perugia e della Fondazione Orintia Carletti Bonucci e del CNOG.

D)- gli associati ONORARI versano un contributo una tantum in denaro od in natura prima di acquistare lo status di socio inoltre possono essere chiamati anche a versare una quota fissa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea.

La partecipazione di tutti gli associati all'Associazione è a tempo indeterminato e l'associato non dimissionario è tenuto al pagamento delle quote annuali.

Per ciascun socio è tuttavia ammesso il diritto di recesso e l'esclusione a norma degli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

##

TITOLO II

SEDE - DURATA

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Perugia, nella Villa di Ponte Felcino di proprietà della Fondazione Orintia Carletti Bonucci.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea degli associati assunta all'unanimità.

L'Associazione cesserà inoltre quando venga meno la pluralità degli Associati e tale situazione permanga oltre i sei mesi dal momento in cui si è determinata.

La facoltà di recesso da parte degli associati è disciplinata dall'articolo 25 del presente Statuto.

TITOLO III

MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEL FINE ASSOCIATIVO DEL CENTRO

Articolo 5

La SCUOLA DI GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO dovrà rigorosamente seguire criteri gestionali di tipo non lucrativo ed economico ma erogativo.

La quota a carico dei frequentatori del Corso biennale per il praticantato non potrà in ogni caso eccedere il 20% (venti per

##

cento) dei costi globali di funzionamento della Scuola. Le principali fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate: (a) dagli atti di liberalità e dalle sovvenzioni dei terzi; (b) dalle quote associative e dai contributi erogati annualmente e versati a fondo perduto dagli associati; (c) dai ricavi delle attività formative e di aggiornamento professionale per conto terzi. L'eventuale surplus derivante dalle attività effettuate per conto terzi dovrà essere destinato a finanziare borse di studio di accesso alla Scuola - che non potranno mai essere in numero inferiore a quanto previsto dal vigente Quadro di Indirizzi e ss. mm. ii. - ricerche sui temi della professione giornalistica e della comunicazione, investimenti finalizzati alle iniziative di sviluppo e di mantenimento del Centro.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione può prendere accordi, stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi rappresentativi anche sovranazionali, con società e con organismi di studio e di ricerca italiani e stranieri, con imprese nazionali pubbliche e private, con organismi finanziari, etc.

L'Associazione, altresì, potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica e/o privata nazionale, straniera o sovranazionale.

#p#

L'Associazione, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici, etc., italiani e stranieri.

Gli Associati si impegnano a compiere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto associativo ed a darsi reciprocamente la massima assistenza a tale fine, nonché a comunicarsi tutte le informazioni relative alle loro proprie attività che possano avere attinenza con l'oggetto associativo medesimo.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1)- L'Assemblea;
- 2)- il Comitato Direttivo;
- 3)- il Presidente dell'Associazione;
- 4)- i VicePresidenti;
- 5)- il Comitato Scientifico;
- 6)- il Direttore del Centro;
- 7) il Direttore della Scuola di Giornalismo (da qui in avanti denominato Direttore della Scuola);
- 8) i Coordinatori Didattici;
- 9) il Collegio dei Revisori.

#p#

Articolo 7

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi è attribuita al Presidente, nei limiti dei poteri e delle attribuzioni conteritegli dal presente Statuto.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati. Per quanto concerne gli Associati Fondatori, la RAI e l'Università in Assemblea hanno diritto - rispettivamente - a 12 (dodici) ed a 4 (quattro) voti.

Ogni Associato Ordinario ha diritto ad un voto.

Gli Associati Onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Essere in regola con il versamento dei contributi relativi all'annualità precedente o con la delibera di impegno della spesa dei contributi dovuti da parte degli Enti Pubblici è condizione per l'esercizio del diritto di voto.

Gli enti Associati si impegnano a trasmettere dietro semplice richiesta la richiamata delibera di impegno della spesa.

Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e validità delle delibere è necessario, quale quorum costitutivo, la presenza dei

##

due terzi degli associati.

Una volta accertato la regolare costituzione dell'assemblea per raggiungimento del quorum costitutivo, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dei presenti (eventuali astenuti sono considerati non votanti) eccezion fatta per i casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Statuto, con la precisazione che i quorum elevati previsti nello Statuto devono riferirsi agli associati presenti in assemblea di persona o per delega.

In caso di parità di voti, deve essere ripetuta la votazione e, qualora si verifici ancora un risultato di parità, la questione ai voti deve intendersi respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- a)- formula ed approva gli indirizzi sull'attività dell'Associazione;
- b)- delibera con il voto favorevole dei 2/3 degli associati corrispondenti come minimo al quorum costitutivo, in merito all'ammissione di nuovi Associati Ordinari ed Onorari, alla modifica dello Statuto ed alla liquidazione dell'Associazione;
- c)- approva gli annuali bilanci preventivi e consuntivi;

##

d)- stabilisce a carico di ciascun socio ordinario il versamento in denaro o in natura per coprire il deficit di gestione programmato dal bilancio preventivo e gli eventuali contributi straordinari.

Fissa la eventuale quota annuale in denaro che dovranno versare i singoli associati Onorari

e)- fissa, in relazione alla situazione economica dell'Associazione, il limite per le spese non previste dal bilancio di previsione che il Presidente dell'Associazione stessa può effettuare in caso di necessità;

f)- approva ogni spesa eventualmente non prevista nei bilanci di previsione;

g)- in caso di ingresso di Associati Ordinari, delibera sull'aumento dei membri del Comitato Direttivo e ne effettua la nomina;

h)- delibera sull'esclusione di Associati, fermo restando per quest'ultimo caso quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3;

i)- delibera, in merito alla remunerazione degli Organi Associativi, la corresponsione annua da 2 (due) a 8 (otto) gettoni di presenza e ne determina l'entità oppure una remunerazione su base forfettaria.

l)- delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più

##

liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio ed indica la devoluzione di quanto residua dopo la liquidazione in conformità all'articolo 28 del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e vi partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Associazione, che di norma la presiede, la convoca e ne predispone gli ordini del giorno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le predette funzioni saranno svolte dai soggetti di cui al comma 1 del successivo articolo 11, secondo i criteri ivi stabiliti.

L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), indicante il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data di ciascuna convocazione.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente dell'Associazione quando ne faccia richiesta motivata un Associato Fondatore o almeno tre Associati Ordinari.

L'Assemblea nomina il proprio Segretario di volta in volta.

I verbali dell'Assemblea - redatti nell'apposito Registro delle adunanze - devono essere firmati dal Presidente di essa e dal

[##](#)

Segretario e devono essere custoditi dal Presidente dell'Associazione. Qualora siano deliberate modifiche allo Statuto, il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Comitato Direttivo è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da 5 membri nominati dalla RAI;
- da 2 membri nominati dell'Università di Perugia;
- da 2 membri nominati dall'Ordine dei Giornalisti;
- da 1 membro nominato dalla Fondazione Bonucci;
- da 1 membro dalla Regione dell'Umbria
- da 1 membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A.;
- da 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- da 1 membro nominato dalla Provincia di Perugia;

fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

In caso di ingresso di nuovi Associati Ordinari, il numero dei membri del Comitato Direttivo potrà essere elevato dall'Assemblea fino ad altre due unità che saranno elette

##

dall'Assemblea stessa in rappresentanza degli Associati Ordinari.

Ciascun Associato - Fondatore e Ordinario - in caso di impedimento di uno o più membri effettivi a partecipare a una riunione del Comitato Direttivo può designare, volta per volta, altrettanti membri supplenti che interverranno con gli stessi poteri e facoltà dei membri effettivi

I membri effettivi del Comitato Direttivo, fermo restando quanto stabilito al comma successivo, restano in carica per tutta la durata dell'Associazione, proroghe e/o rinnovi compresi.

Ciascun Associato avrà facoltà di sostituire i propri membri dandone comunicazione al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata con A.R. o PEC.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea l'ammissione di nuovi Soci Onorari.

Ciascun Socio Onorario può nominare un proprio rappresentante che parteciperà ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto, con funzioni consultive.

Articolo 10

Il Comitato Direttivo si riunirà almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Il Comitato Direttivo inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta

#p#

ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente almeno quattro membri.

Ai lavori del Comitato Direttivo partecipa - senza diritto di voto, con funzioni consultive - il Presidente del Comitato Scientifico. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, qualora non ne facessero parte come membri effettivi, il Direttore del Centro e il Direttore della Scuola.

Articolo 11

La convocazione del Comitato Direttivo sarà effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo (e ferma restando la sua possibilità di delega per la convocazione), da uno dei VicePresidenti (in base al criterio dell'anzianità), oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano fra i membri del Comitato Direttivo, a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC o telegramma, o simili, che dovranno pervenire agli Associati con un anticipo di almeno 6 giorni lavorativi.

In caso di urgenza detto termine di preavviso potrà essere ridotto a 3 giorni lavorativi.

L'Avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ora della riunione.

#p#

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, in fascia oraria differenziata.

Il Comitato Direttivo, comunque, si intenderà validamente costituito anche in mancanza delle sopraindicate formalità qualora siano presenti alla riunione tutti i suoi membri.

Articolo 12

Ogni riunione del Comitato Direttivo sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero - in caso di sua assenza o impedimento temporaneo - dai soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 11, secondo i criteri ivi stabiliti.

Il Comitato Direttivo - fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo precedente - è validamente costituito: in prima convocazione - con la presenza di almeno l'80% dei suoi membri (effettivi o supplenti); ed in seconda convocazione - con la presenza di almeno il 60% dei suoi membri (effettivi o supplenti).

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo designerà di volta in volta fra i suoi membri il Segretario della riunione.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed

[##](#)

approvato dai votanti.

I verbali devono essere conservati presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente, il quale provvederà ogni volta ad inviarne copia a ciascun Associato.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo dovrà provvedere a tutte le attività che attengano alla gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- a)- approvare le eventuali richieste di finanziamento ad Organi dello Stato e/o enti pubblici, italiani e comunitari, nonché i contratti per l'esecuzione delle attività consortili;
- b)- approvare gli annuali bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- c)- nominare i Vice Presidenti dell'Associazione su proposta del Presidente;
- d)- nominare e/o sostituire i membri del Comitato Scientifico su proposta del Presidente dell'Associazione (il quale al riguardo acquisirà il parere del Comitato Scientifico);
- e)- nominare e/o sostituire, su proposta del Presidente della Associazione il Direttore del Centro;
- f)- nominare e/o sostituire, su proposta del Presidente dell'Associazione, il Direttore della Scuola, acquisito il parere

##

del Comitato Scientifico e previa verifica da parte del CNOG dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 14, 15 e 21 del vigente Quadro di Indirizzi e ss. mm. ii.;

g) nominare e/o sostituire, su proposta del Presidente dell'Associazione, acquisito il parere del Comitato Scientifico, i Coordinatori Didattici;

h)- esprimere le proprie indicazioni sulle attività del Centro e, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Quadro di Indirizzi del CNOG e ss.mm.ii., sulle attività della Scuola, approvando e, se del caso, variando il Regolamento della Scuola ;

i)- nominare e sostituire il personale docente della Scuola, su proposta del Presidente dell'Associazione (il quale acquisirà al riguardo il parere del Comitato Scientifico), attenendosi al vigente Quadro di Indirizzi del CNOG e ss.mm.ii. sui docenti della Scuola;

l)- nominare le Commissioni per gli esami di ammissione alla Scuola, previo parere del Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dal vigente Quadro di Indirizzi e ss.mm.ii.;

m)- fissare annualmente la misura delle rette di iscrizione ai corsi e deliberare in ordine al conferimento ed alla revoca di borse di studio, in conformità a quanto stabilito dal vigente Quadro di Indirizzi del CNOG e ss.mm.ii.;

#p#

- n)- stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale docente e non docente, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;
- o)- deliberare sugli altri argomenti che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, ovvero che gli siano sottoposti da uno dei suoi membri;
- p)- autorizzare il Presidente dell'Associazione alla stipula dei contratti superiori ad Euro 100.000,00
- q)- delegare al Presidente l'esercizio di taluni dei poteri sopra elencati.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Il Presidente dell'Associazione è nominato dalla RAI. Egli resta in carica per tre anni e la sua nomina è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente dell'Associazione è sostituito nelle sue funzioni da uno dei VicePresidenti.

è in facoltà della RAI nominare un Presidente Onorario.

Egli resta in carica per tre anni e la sua nomina è rinnovabile.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, non ha diritto di voto, può esprimere pareri non

##

obbligatori e non vincolanti su tutti gli argomenti trattati dal Comitato direttivo, non ha poteri di sostituzione del Presidente e non può essere a propria volta sostituito in caso di assenza o impedimento.

Per l'incarico di Presidente onorario non verrà corrisposto alcun compenso nè per emolumenti nè per gettoni di presenza.

Articolo 15

Al Presidente dell'Associazione - coadiuvato dal Comitato Scientifico - sono attribuite le seguenti funzioni, da esercitarsi in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo:

- a)- provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione, all'amministrazione di essa ed al suo buon funzionamento nel rispetto del presente Statuto;
- b)- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, predisponendo i relativi ordini del giorno;
- c)- rappresentare attivamente e passivamente l'Associazione ad ogni effetto, anche in sede processuale;
- d)- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- e)- presentare i bilanci annuali preventivi e consuntivi alla approvazione del Comitato Direttivo e poi dell'Assemblea:

#p#

- f)- adempiere agli incarichi che gli siano conferiti dalla Assembla e dal Comitato Direttivo;
- g)- proporre al Comitato Direttivo la nomina dei VicePresidenti dell'Associazione;
- h)- proporre al Comitato Direttivo - previo parere del Comitato Scientifico - la nomina e/o la sostituzione del personale docente della Scuola e provvedere alla stipula dei relativi contratti;
- i)- proporre al Comitato Direttivo la nomina e la sostituzione dei membri del Comitato Scientifico previo parere del Comitato Scientifico medesimo;
- l)- proporre al Comitato Direttivo la nomina e/o la sostituzione del Direttore del Centro, del Direttore della Scuola, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto, e dei Coordinatori Didattici, previo parere del Comitato Scientifico;
- m)- assumere il personale non docente;
- n)- tenere i libri contabili e verbali dell'Associazione;
- o)- compiere ogni atto necessario all'organizzazione ed alla amministrazione dell'Associazione;
- p)- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Scientifico.

Con riferimento a tutto quanto stabilito al precedente comma, sono conferiti al Presidente dell'Associazione i seguenti poteri:

##

- 1)- stipulare contratti e/o sottoscrivere proposte e/o offerte rientranti nell'oggetto associativo, nonché qualunque atto ad essi relativo o conseguente con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria;
- 2)- porre in essere rapporti di conto corrente con Istituti di credito e farvi depositi e prelievi;
- 3)- effettuare e ricevere pagamenti;
- 4)- emettere, girare, esigere e quietanzare assegni bancari e circolari;
- 5)- emettere fatture;
- 6)- esigere crediti rilasciandone quietanza, nei confronti sia di privati sia di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, italiani e/o stranieri;
- 7)- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione dell'Associazione;
- 8)- sottoscrivere qualunque atto e/o documento necessario per lo svolgimento delle attività associative e/o per l'amministrazione dell'Associazione, ivi inclusi gli atti concernenti gli incumbenti di legge nonché le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla vigente normativa;
- 9)- nominare delegati e/o mandatari per singoli atti e/o categorie di atti, nei limiti dei poteri a lui conferiti.

#p#

TITOLO VIII

I VICEPRESIDENTI

Articolo 16

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, nomina fra i suoi membri 2 (due) Vice-Presidenti.

I VicePresidenti:

- a)- sostituiscono, in base al criterio di anzianità, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
- b)- compiono gli atti e/o esercitano le funzioni che siano ad essi delegati dal Presidente dell'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

TITOLO IX

IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 17

Il Comitato Scientifico è composto da 8 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, ed uno con funzioni di Vice-Presidente. Tre membri del Comitato dovranno essere designati dall'Università degli Studi di Perugia e tre membri saranno designati dal CNOG.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dall'Università di Perugia, il Vice Presidente è nominato dal CNOG

##

e gli altri membri di esso dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

Presidente e Vice Presidente restano in carica tre anni e la loro nomina è rinnovabile.

Il Comitato Scientifico:

a)- determina, secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, gli obiettivi didattici e vigila sul loro conseguimento;

b)- ha funzioni propositive nei confronti del Presidente dell'Associazione per quanto concerne le questioni didattiche e culturali rientranti nell'oggetto dell'associazione medesima;

c)- elabora il Regolamento della "Scuola di preparazione e formazione professionale al giornalismo", nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Quadro di Indirizzi e ss.mm.ii., che deve essere poi sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo e del CNOG;

d)- delibera, sulla base delle indicazioni del Comitato Direttivo, sul Piano di Studi nonché sul Programma dell'attività della Scuola;

e)- si pronuncia circa la nomina e/o la sostituzione del Direttore della Scuola, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto, dei Coordinatori Didattici e del personale docente nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Quadro di Indirizzi del

[##](#)

CNOG e ss.mm.ii.;

f)- formula altresì pareri al Comitato Direttivo circa il numero massimo di studenti da ammettere ai corsi nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Quadro di Indirizzi del CNOG e ss.mm.ii..

Le delibere del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Organo.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore del Centro, il Direttore della Scuola ed i Coordinatori Didattici.

Il Presidente del Comitato Scientifico:

a)- convoca - determinandone l'ordine del giorno il Comitato Scientifico;

b)- partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Direttivo con funzioni consultive;

TITOLO X

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Articolo 18

Il Direttore del Centro dirige tutte le attività del Centro nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, e delle conseguenti indicazioni impartite dal Presidente dell'Associazione nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 15 del presente Statuto.

#p#

La carica di Direttore del Centro ha durata triennale rinnovabile ed è compatibile con quella di membro del Comitato Direttivo e/o del Comitato Scientifico.

TITOLO XI

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Articolo 19

Il Direttore della Scuola in quanto Direttore dei laboratori e delle testate, al fine di esercitare le prerogative previste dal vigente Quadro di Indirizzi del CNOG e ss.mm.ii., deve avere i relativi requisiti - dirige il Corso di praticantato, coordinandosi con il Direttore del Centro per gli aspetti organizzativi.

La carica di Direttore della Scuola ha durata triennale rinnovabile, fatte salve le prerogative riconosciute al CNOG nell'art. 13 del presente Statuto, ed è compatibile con quella di membro del Comitato Direttivo e/o del Comitato Scientifico.

TITOLO XII

COORDINATORI DIDATTICI

Articolo 20

I coordinatori didattici, in numero di due, operano di concerto e in collaborazione con il Direttore del Centro e col Direttore della Scuola.

Essi sono uno di designazione da parte dell' "UNIVERSITÀ DEGLI

[#p#](#)

STUDI DI PERUGIA" e l'altro di designazione della "RAI - Radio Televisione Italiana Società Per Azioni" .

L'Università degli Studi di Perugia e la RAI - Radio Televisione Italiana potranno nominare, ciascuna, un coordinatore vicario.

TITOLO XIII

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili e tre supplenti così nominati:

- due membri effettivi (di cui uno con funzioni di Presidente) e due supplenti, dalla RAI;
- un membro effettivo ed uno supplente, dall'Università di Perugia.

I Membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni

Il Collegio dei Revisori esercita la Vigilanza sulla gestione e sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi associativi.

TITOLO XIV

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 22

Gli Associati si impegnano:

#p#

- a)- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi associativi in conformità ad esso;
- b)- a collocare con l'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- c)- a versare l'eventuale quota annuale deliberata dall'Assemblea, per quanto concerne i Soci Ordinari.

Tutti gli associati si obbligano altresì ad adempiere ai deliberati dell'Assemblea emessi in conformità alle norme del presente Statuto.

TITOLO XV

FONDO COMUNE

Articolo 23

Il Fondo Comune è formato, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto per l'Università di Perugia e per la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, dagli apporti annuali delle quote degli Associati e da quant'altro l'Associazione riceva sotto forma di donazione, sovvenzione o a qualsiasi altro titolo, da persone fisiche e/o giuridiche.

L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico da redigersi secondo il principio di competenza.

#p#

Le gestioni dell'attività principale e di quelle secondarie devono essere contabilizzate distintamente.

Per i costi promiscui si adotta il criterio della imputazione proporzionale ai ricavi.

I contributi degli associati sono interamente vincolati a ripianare annualmente il programmato deficit di gestione della scuola. Essi non possono essere quindi utilizzati per qualunque diversa destinazione e devono essere evidenziati in apposita riserva del patrimonio netto.

Eventuali avanzi di gestione delle attività accessorie di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1 (uno), sono vincolati a sovvenzionare borse di studio di accesso alla scuola e devono essere accantonati in apposita riserva, mentre il residuo dovrà essere reinvestito in opere ed attività volte a perseguire lo scopo istituzionale ed esclusivo dell'Associazione.

Articolo 24

è comunque vietata la ripartizione degli utili tra i soci.

TITOLO XVI

RECESSO ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI

Articolo 25

Ogni associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione, previa comunicazione formale all'Assemblea, che altresì ne determina le

[#p#](#)

condizioni, tenendo conto delle attività eventualmente ancora da svolgere da parte dell'Associazione, degli oneri conseguenti ed eventuali finanziamenti ottenuti, nonché di eventuali obbligazioni verso terzi non ancora adempiute.

L'Associato che recede resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione per gli obblighi che essa abbia assunto nell'interesse di questo.

Articolo 26

Può essere deliberata l'esclusione di un Associato in caso di:

- a)- bancarotta;
- b)- fallimento;
- c)- sottoposizione ed altre procedure concorsuali;
- d)- ritardo ingiustificato nei versamenti delle quote;
- e)- comportamenti e/o azioni contrari agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- f)- grave inadempimento ad obbligazioni dedotte nel presente Statuto od in un contratto stipulato dall'Associazione.

L'Associato può altresì essere escluso dall'Associazione a seguito di trasferimento della sua azienda o del ramo di azienda interessato all'oggetto dell'Associazione stessa.

L'Associato da escludere non partecipa alla apposita votazione dell'Assemblea che viene effettuata con il voto favorevole di tutti

#p#

gli altri membri.

L'Associato escluso resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione per gli obblighi dalla stessa assunti nell'interesse di questo e per ogni altra responsabilità verso gli altri associati.

TITOLO XVII

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

Articolo 27

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 novembre, e quello consuntivo entro il 31 maggio.

Per il primo esercizio varranno le norme pattizie concordate tra gli associati.

TITOLO XVIII

SCIoglimento

Articolo 28

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge.

Nel caso di prolungata impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà

[##](#)

chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità
scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite
dall'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3,
Comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.

TITOLO XIX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati in
ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto
(come pure dell'Atto Costitutivo dell'Associazione) sarà deferita
al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Roma, il quale
giudicherà in via rituale ex artt.810 e seguenti c.p.c.

Il Collegio arbitrale sarà costituito da un arbitro nominato da
ciascuno degli Associati (e/o l'Associazione) tra cui sia sorta la
controversia, e da un Presidente nominato di comune accordo dagli
arbitri o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti siano in numero dispari,
essi (o, in caso di loro disaccordo, il Presidente del Tribunale
di Roma) nominano due arbitri con contemporanea designazione di uno

##

di questi alla carica di Presidente del Collegio arbitrale.

Il Presidente del Tribunale di Roma sarà anche competente a nominare l'arbitro che una delle parti eventualmente ometta di designare entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di nomina del primo arbitro effettuata dalla parte più diligente.

TITOLO XX

RINVIO

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Associazione.

F.to Antonino Rizzo Nervo

F.to Mario Biavati - Notaio